

REGIO DECRETO 21 novembre 1938-XVII, n. 2154

Modificazioni allo statuto del Partito Nazionale Fascista
VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 6 della legge 14 dicembre 1929-VIII, n. 2099, recante modifiche alla legge 9 dicembre 1928-VII, n. 2693, sull'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del fascismo, e norme per l'ordinamento del partito Nazionale Fascista;

Visto il R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 513, che approva lo statuto del Partito Nazionale Fascista;

Udito il Gran Consiglio del Fascismo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

L'art. 8 dello statuto del Partito nazionale Fascista, approvato con R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 513, è sostituito dal seguente:

"La cittadinanza italiana è condizione necessaria per l'appartenenza al P. N. F.

"Non possono essere iscritti al P. N. F. i cittadini italiani che, a norma delle disposizioni di legge, sono considerati di razza ebraica".

Omissis

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini

Visto il Guardasigilli: Solmi

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1939-XVII

Atti del Governo, registro 406, foglio 35. - Mancini